

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
<b>0000297</b>	<b>24/02/2022</b>

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro. Proposizione appello avverso la sentenza n. 3782/2021 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Nomina avvocato esterno.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001306 DEL 22/02/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 23/02/2022 10:04 <b>Luigi FRUSCIO</b>	 Firmato Digitalmente il 23/02/2022 16:04 <b>Donato SIVO</b>
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 24/02/2022 08:22 <b>Domenico ROVETO</b>	 Firmato Digitalmente il 23/02/2022 17:42 <b>Antonio SANGUEDOLCE</b>

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/02/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 24/02/2022 08:24



**Roveto Domenico**



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro. Proposizione appello avverso la sentenza n. 3782/2021 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Nomina avvocato esterno.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore avv. Edvige Trotta – Struttura Burocratico Legale, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

### **PREMESSO CHE**

- con ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 12439/2017, notificato in data 19.01.2018, il dott. L.D. si rivolgeva al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare comunicata con nota prot. n. 139652/UOR 01 UPD del 15.06.2017 *“della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di 180 gg., per violazioni al Codice disciplinare, di cui all'art. 8, co. 8, lett. a), in combinato disposto con il medesimo articolo, co. 4, lett. a), per particolare gravità nell'inosservanza della normativa contrattuale e normativa vigente, nonché delle direttive e dei provvedimenti delle disposizioni di servizio vigenti della ASL Bari”* e, per l'effetto, annullare la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ordinare la ricollocazione dello stesso nella propria sede di lavoro con il ripristino delle funzioni precedentemente svolte, nonché la restituzione di tutte le somme indebitamente versate a titolo di sanzione disciplinare;
- con deliberazione C.S. n. 992 del 23.05.2018, la ASL BA si costituiva in giudizio con avvocato esterno;
- con sentenza n. 3782/2021, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Angela Vernia, dichiarava l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per gg. 180 comminata al ricorrente e, per l'effetto, annullava detta sanzione, ordinava alla ASL BA di restituire tutte le somme versate dal ricorrente a titolo di sanzione disciplinare e la condannava al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 8.815,00, oltre accessori di legge.

### **CONSIDERATO CHE**

- con mail del 26.12.2021, acquisita al prot. az. n. 163462/2021 del 30.12.2021, l'avv. Elio Vulpis, difensore costituito per l'Azienda, trasmetteva copia della sentenza e relazionava sull'esito del giudizio e sulla sussistenza dei presupposti e dei motivi per proporre appello avverso la detta pronuncia.

### **RITENUTO**

- l'interesse della ASL BA a proporre appello avverso la sentenza n. 3782/2021 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, affidando - come da indicazioni della Direzione Strategica - nuovamente l'incarico all'avv. Elio Vulpis, già difensore dell'Azienda nel primo grado di giudizio.

**PRESO ATTO CHE**

- la S.B.L. ha acquisito dal professionista il *curriculum vitae* e la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

**TANTO PREMESSO**, si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta a detto legale esterno, ai patti e alle condizioni di cui alla convenzione professionale concordata e sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

**DELIBERA**

- di proporre appello avverso la sentenza n. 3782/2021 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro;
- di affidare la rappresentanza e difesa della ASL BA all'avv. Elio Vulpis, con studio in Bari al C.so Vittorio Emanuele, 143, conferendogli procura alle liti;
- di stabilire che l'avv. Elio Vulpis, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 700,00, oltre € 28,00 per CPA al 4% ed € 160,16 per IVA al 22%, per la complessiva somma di € 888,16, al lordo delle ritenute di legge;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;
- di contabilizzare la somma di € 888,16 al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2022;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie - alla quale il presente provvedimento è trasmesso a cura della Struttura Burocratico Legale - di procedere al pagamento del detto acconto, previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda, [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it);
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa, riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all'importo lordo di € 5.207,31, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi", rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi;

- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito *web* aziendale, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 33/2013.

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L..

Fasc. n. 98/2018

## CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, C.F. e P.I. 06534340721,

e

l'**avv. ELIO VULPIS**, nato a Catania il 26.02.1958, C.F. VLPLEI58B26C351A, con studio in Bari al C.so Vittorio Emanuele, 143, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO**

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 3782/2021, resa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro nel giudizio R.G. n. 12439/2017, promosso dal sig. L.D. avverso la sanzione disciplinare comunicata con nota prot. n. 139652/UOR 01 UPD del 15.06.2017, *“della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di 180 gg., per violazioni al Codice disciplinare, di cui all’art. 8, co. 8, lett. a), in combinato disposto con il medesimo articolo, co. 4, lett. a), per particolare gravità nell’inosservanza della normativa contrattuale e normativa vigente, nonché delle direttive e dei provvedimenti delle disposizioni di servizio vigenti della ASL Bari”*.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

### **ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Considerato il valore indeterminabile della controversia, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita in applicazione del D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi dei parametri dello scaglione previsto per le cause dinanzi alla Corte d'Appello di valore indeterminabile, compreso tra € 26.000,01 e 52.000,00, determinando così un importo complessivo per il giudizio di € 3.307,50 (tremilatrecentosette/50), oltre rimborso forfettario del 15%, per un totale imponibile di € 3.803,63 (tremilaottocentotre/63), oltre Cpa ed Iva.

In riferimento a ciascuna fase si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento del compenso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

– Fase di studio	€ 980,00
– Fase introduttiva	€ 675,00
– Fase decisionale	€ 1.652,50

– **Totale**

**€ 3.307,50**

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: al compenso innanzi determinato sarà applicato quanto disposto dall'art. 4, sub 6, del D.M. n. 55/14 e, pertanto, sul compenso dovuto per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione sarà applicato l'aumento al massimo di  $\frac{1}{4}$  calcolato sul compenso che sarebbe stato liquidato per la fase decisoria, invece non espletata.

Nel caso di espletamento, in corso di causa, della fase istruttoria, la stessa sarà riconosciuta per l'importo di € 870,00.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 55/14, si conviene che, qualora il valore effettivo della controversia, giusta determinazione giudiziale, risulti "*manifestamente diverso da quello presunto*", ossia vi sia evidente sproporzione tra il *decisum* ed il *petitum*, l'Azienda procederà alla rideterminazione del compenso a riconoscersi, con valorizzazione secondo il nuovo scaglione di riferimento, in applicazione del valore minimo del parametro.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente.

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi, per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

### **ART. 3. TERMINI DI CORRESPENSIONE DEL COMPENSO**

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari ad € 700,00, oltre Cpa ed Iva.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato “*in toto*” ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell’attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità “*in toto*” delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l’acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l’obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l’attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

#### **ART. 4. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO**

Il professionista è tenuto all’osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell’attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell’eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

#### **ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista, con l’accettazione dell’incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii..

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell’incarico ed assume l’obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l’Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l’incarico affidato, prevista da norme di legge e dall’ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex Deliberazione di D.G. n. 132 del 31.01.2019, pubblicata sul sito *web* aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a

tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

#### **ART. 6. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 *quater* c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

#### **ART. 7. NORMEDI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale  
ASL BA  
dott. Antonio Sanguedolce

Avv. Elio Vulpis

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale  
ASL BA  
dott. Antonio Sanguedolce

Avv. Elio Vulpis

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2022	888,16

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Umane
-----------------------------------	-----------------------------

**PROPOSTA N.RO 20220001306 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000297 DEL 24/02/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Magurano Anastasia	 Firmato digitalmente il 22/02/2022 17:00
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 22/02/2022 17:26